



GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI
CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA RCT/O

CONTRAENTE:
SALERNO ENERGIA HOLDING spa
VIA PASSARO, 1
84134 – SALERNO
P. IVA: 00182440651

DATI CONTRATTUALI	
Polizza n°	
Effetto	Ore 24,00 del 31/12/2016
Scadenza	Ore 24,00 del 31/12/2019
Durata	Anni 3
Rateazione	Semestrale (con rate al 30/06 e al 31/12 di ogni anno)
DEFINIZIONI	
Assicurato	<p>Le seguenti società del gruppo della Contraente, nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salerno Energia Holding spa; • Salerno Sistemi spa; • Salerno Energia Vendite spa; • Salerno Energia Distribuzione spa; • Sinergia surl; • Metanauto Service srl; <p>nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.</p>
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
Contraente	La Salerno Energia Holding spa – nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore – che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale	La somma massima dovuta dalla Società per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

1) Salerno Energia Holding S.p.A.: eroga servizi di staff e amministrativi alle imprese controllate e detiene significative partecipazioni nelle società di distribuzione e vendita del gas metano e di altre società impegnate nei pubblici servizi.

Nel 2011, Salerno Energia diviene Salerno Energia Holding S.p.A. e rileva l'intera partecipazione detenuta dal Comune di Salerno in Salerno Sistemi S.p.A.; con tale operazione il Gruppo acquisisce una importante dimensione, sia in termini di fatturato che di personale impegnato, divenendo una importante realtà imprenditoriale del Mezzogiorno.

Salerno Energia Holding S.p.A. ha sede legale ed operativa in Salerno, alla Via S. Passaro n. 1. Il capitale sociale è di € 15.843.121,00 suddiviso in n. 306.740 azioni nominative del valore di Euro 51,65. La società è iscritta alla C.C.I.A.A. di Salerno al n. 00182440651.

2) Salerno Sistemi Spa: nell'ambito del ciclo integrato delle acque è concessionaria del servizio di distribuzione della risorsa idrica per la città di Salerno, ed è certamente la maggiore tra le società del gruppo. Si occupa cioè di acquistare la risorsa da fornitori terzi o prelevarla da fonti di approvvigionamento direttamente gestite e renderla disponibile al rubinetto dell'utenza. Gestisce quindi tutte le fasi che riguardano:

- verifica e controllo quantitativi acquistati/immessi nel sistema;
- gestione serbatoi (alimentazione e controllo livelli/anomalie) ove presenti;
- gestione rete di distribuzione (studio, rilievo, manutenzione, ricerca perdite, monitoraggio parametri idraulici; risoluzione anomalie/carenze idriche, sospensioni della erogazione, sicurezza.....);
- monitoraggio qualità dell'acqua distribuita.

La società gestisce, inoltre, le infrastrutture inerenti alle sorgenti di Prepezzano. In questo caso non si limita esclusivamente alla distribuzione ma si occupa anche delle opere di captazione ed adduzione. L'estensione della rete idrica di distribuzione al 31/12/2015, così come comunicato all'ISTAT per il "Censimento delle Acque per Uso Civile 2015", è pari a 330 km.

La **Missione** della Salerno Sistemi spa consiste nell'impegno diretto a salvaguardare l'acqua, un vero e proprio patrimonio, e a garantire un servizio di pubblica utilità secondo parametri di eccellenza tecnico-gestionale e a fornire un servizio di qualità al minimo prezzo, di equità e trasparenza di rapporti con l'utenza e con i propri dipendenti. Nella consapevolezza della rilevanza sociale del servizio gestito, la Salerno Sistemi Spa, anche attraverso la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti, opera al fine di assicurare un'ottima qualità dell'acqua distribuita, la regolarità della fornitura, e una forte attenzione alle esigenze della collettività e il rispetto dell'ambiente.

La Società ha per oggetto:

- la gestione, in regime di concessione, dell'acquedotto a servizio del Comune di Salerno, delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
- la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione e/o adeguamento su tali impianti ivi compresi i relativi allacciamenti all'utenza, nonché ogni eventuale ampliamento connesso.

La Società potrà quindi svolgere tutte le attività occorrenti alla realizzazione del predetto scopo ed in particolare potrà svolgere studi tecnici e finanziari opportuni per l'espletamento dei compiti relativi, assumere in proprio attraverso appalti, concessioni ed affidamenti, gestioni relative al ciclo integrato delle acque o parti di esso, anche al di fuori del territorio comunale. P.i. 03970540963

3) Salerno Energia Vendite S.p.A.: opera nel settore della vendita al dettaglio di energia rivolgendosi a clientela, per la maggior parte localizzata nelle Regioni Campania, Basilicata e Calabria.

Una nuova azienda dedicata alla gestione della clientela e alla vendita del gas naturale. In ottemperanza del Decreto Legislativo 164/00 l'azienda Salerno Energia spa. ha creato una nuova azienda "Salerno Energia Vendite". Essa raccoglie la solida esperienza della Salerno Energia spa, integrandola con nuove idee e con un nuovo stile per migliorare il servizio e il dialogo con i suoi clienti. La creazione di questa nuova azienda ha ovviamente come primario obiettivo quello di rendere più efficiente il servizio di vendita Gas naturale in modo da permetterle di operare con maggiore forza e incisività in un mercato sempre più competitivo "Salerno Energia Vendite Spa" ha sede legale ed operativa in Salerno alla Via Stefano Passaro n. 1. Il capitale sociale è di € 2.447.526 suddiviso in n. 2.447.526 azioni nominative del valore di Euro 1,00. La società è iscritta alla C.C.I.A.A. di Salerno al n. 03916040656 ed al REA di Salerno al n.329957. Nel 2005 Salerno Energia Vendite ha conseguito la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Nel luglio 2008 l'Azienda ha adeguato il proprio Sistema Qualità alla nuova edizione della ISO 9001:2008. La conformità del SGQ alla norma è verificata dal DET NORSKE VERITAS (DNV).

4) Salerno Energia Distribuzione S.p.A.: opera, oltre che nel tradizionale business di esercizio delle reti gas, nell'attività di realizzazione delle reti ed impianti. P.I. : 04080690656.

Dal 1° novembre 2004, Salerno Energia Distribuzione S.p.A. – società controllata al 100% da Salerno Energia S.p.A. – a seguito di conferimento di ramo d'azienda, è subentrata a Salerno Energia S.p.A. (conferente) nell'erogazione del servizio di distribuzione di gas naturale così come definito dal D.Lgs. 164/00.

Impianti in esercizio	31.12.2015
Rete di distribuzione	km 563,640
Salerno	km 278,329
S. Mango Piemonte (SA)	km 11,458
Vietri (SA)	km 25,505
Montesarchio (BN)	km 40,169
Castel San Giorgio (SA)	km 38,285
Missariello (PZ)	km 12,519
Contrada	km 6,445
Campagna	km 27,893
Buonabitacolo	km 21,222
Casalbuono	km 14,495
Sanza	km 23,599
Calvello	km 16,679
Auletta (*)	km 8,179

5) Sinergia Surl: è la società del gruppo impegnata nella gestione dei servizi strumentali a favore del Comune di Salerno oltre a svolgere servizi di lettura misuratori e di stampa recapito e imbustamento a favore delle altre imprese del gruppo.

Nell'ultimo trimestre del 2011 si è concluso un percorso, già avviato da tempo dal Comune di Salerno, con analisi della normativa vigente e relativa applicazione di tutte le disposizioni giuridico-contabili nonché tecnico-operative, per definire un nuovo assetto della struttura societaria del Gruppo Salerno Energia. E' possibile

sintetizzare i più importanti "cambiamenti" caratterizzanti il nuovo "organigramma" societario del Gruppo in tre passaggi fondamentali:

1. trasformazione della capogruppo Salerno Energia S.p.A. (titolarità delle quote 100% Comune di Salerno) in societaria;
2. acquisizione da parte della capogruppo stessa del 100% delle quote della società Salerno Sistemi S.p.A., precedentemente in possesso del Comune di Salerno;
3. trasformazione di Sinergia S.c.r.l. in S.r.l. a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Salerno Energia Holding S.p.A. e susseguente cessione di ramo d'azienda alla stessa di tutte le attività strumentali del Comune di Salerno già affidate dall'anno 2007 alla "vecchia" Salerno Energia S.p.A.

Nel corso degli ultimi anni il Comune di Salerno ha affidato alla capogruppo, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti e/o convenzioni, alcuni servizi strumentali che hanno garantito, applicando una corretta gestione nell'esecuzione delle attività, il miglioramento qualitativo nell'erogazione dei servizi offerti.

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di Salerno Energia Holding S.p.A. Capitale Sociale € 225.000,00 i.v. P. IVA 03064390655 C.C.I.A.A. N. 257422/95 ISCR. TRIB. SA N. 28220/95

6) Metanauto Service S.R.L. in liquidazione: vendita gas metano per autotrazione e per usi industriali a mezzo carro bombolaio.

Capitale sociale € 10.000,00 P.I.: 03527820652

Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo-risarcimento, nonché l'eventuale cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Articolo 2 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio.

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio entro i 30 giorni successivi alla data di consegna dei relativi documenti.

Per le rate di premio successive alla prima, la Società avrà diritto al pagamento entro i 30 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

I premi devono essere pagati alla Società, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza. E' in facoltà del Contraente, provvedere al pagamento tramite Broker incaricato che gestisce il contratto, che provvederà a rilasciare regolare documentazione contabile.

Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'articolo 1901 del C.C., i premi scaduti e quelli successivi.

Il premio resta unico ed indivisibile per tutta la durata del contratto ma è facoltà del Contraente richiedere il frazionamento in due rate semestrali senza che ciò comporti a suo carico un aggravio di spesa.

Articolo 3 – Periodo di assicurazione e proroga del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 3 (TRE) con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2019. Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente risolto, senza obbligo di comunicazione alcuna.

Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Tuttavia, a semplice richiesta del Contraente, il contratto potrà essere prorogato per un periodo massimo di 6 mesi, alle stesse condizioni in corso e senza che ciò comporti automatico rinnovo dei contratti.

Articolo 4 – Regolazione del premio

Il Premio è convenuto in base ad elementi variabili, e viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della

minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, rispettivamente per ciascuna Società assicurata, fermo restando il premio minimo assoluto riportato in Polizza.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla specifica richiesta scritta della società alla fine di ogni anno assicurativo o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla stessa, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- Le retribuzioni **lorde totali**, intendendosi per tali la sommatoria de:
 - 1) L'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dirigenti, quadri e impiegati iscritti nei libri obbligatori;
 - 2) L'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte agli operai;
 - 3) L'importo dei compensi erogati ai lavoratori parasubordinati;
 - 4) I compensi erogati alle Ditte somministratrici di lavoro e di distacco.
- Il Valore della produzione risultante dal rendiconto generale;

Le differenze, attive o passive del premio, risultanti dal conteggio, devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva.

Se il Contraente o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

- La comunicazione dei dati, ovvero:
- Il pagamento della differenza attiva dovuta,

la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi; il premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del Rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del

premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Articolo 5 – Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive all'emissione della presente polizza devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Articolo 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento constatato del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del C.C.)

Articolo 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (articolo 1897 del C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di novanta giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Articolo 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 12 – Obblighi in caso di sinistro

A) Responsabilità Civile verso Terzi

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono spedire avviso scritto alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'eventuale Broker incaricato, entro 20 giorni da quando il Contraente o l'Assicurato ne hanno avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere quanto di conoscenza in ordine alle modalità del sinistro, le eventuali conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e di eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, ed eventuale altra documentazione in possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Alla denuncia dovrà far seguito tutta la documentazione inerente eventuali atti giudiziari.

Condizioni particolari dell'Art. 12: Franchigia Frontale per la RCT

L'assicurazione di RCT è prestata con la franchigia frontale indicata nella scheda di copertura per ogni danno in caso di evento a cose e per ogni danno in caso di evento a persone, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie superiori previsti dalle condizioni di polizza.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie. Con cadenza trimestrale o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna, nel **limite massimo di € 70.000,00** (euro settantamila) annui, al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione. Scaduto il contratto, indipendentemente dal motivo, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società dopo la liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Il limite massimo previsto per anno fa riferimento ai sinistri verificatisi nel medesimo anno assicurativo (per accadimento).

Il costo del servizio dell'Ufficio Gestione Sinistri è a totale carico degli Assicuratori.

La Società procederà in ogni caso ad accertare e quantificare tutti i danni denunciati dal Contraente/Assicurato, fornendone sempre adeguata informazione al Contraente stesso, anche durante l'iter della trattazione dei sinistri, se richiesto.

L'Ufficio Gestione Sinistri comunica con report trimestrali i pagamenti effettuati, tenendo anche conto di eventuali altre assicurazioni che possono concorrere al risarcimento dei danni.

B) Agli effetti della "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" (R.C.O.) l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali hanno luogo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria a norma di legge per gli infortuni sul lavoro. Tale denuncia deve essere fatta entro 15 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ha ricevuto l'avviso dell'inchiesta. Inoltre se viene iniziato il procedimento penale, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Società non appena ne abbia ricevuto notizia. Parimenti deve dare notizia di ogni domanda od azione proposta dall'infortunato, dai suoi aventi diritto, dall'INPS o dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Articolo 13 – Gestione delle vertenze

La Società assume a proprio carico, fino a quando ne ha interesse e per la migliore salvaguardia dei diritti dell'Assicurato, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Tuttavia si potranno stabilire, con l'accordo delle parti, condizioni e modalità operative diverse, al fine di ottimizzare le risorse impiegate ed assicurare la creazione di nuove procedure dirette a contenere i costi e diminuire i tempi necessari alla definizione del sinistro.

Articolo 14 – Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo/risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Articolo 15 – Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., posta certificata, telegramma o telefax. Le comunicazioni tra le Parti possono avvenire anche per il tramite del **Broker incaricato**.

Articolo 16 – Limiti territoriali

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Nel caso di partecipazioni a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Articolo 17 – Oggetto dell'assicurazione

- A. Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone del cui operato debba rispondere.

Le garanzie non operano per ogni tipo di richiesta derivante da responsabilità civile professionale.

- B. Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs. N. 38/2000 e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003;
- 2) Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs. n. 38/2000 per morte e per lesioni dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. n. 38/2000 e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. valgono anche per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL con l'esclusione comunque dell'asbestosi e silicosi.

Tale garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di R.C.O. rappresenta la massima esposizione della Società:

- a) Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) Per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. Per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. Per le malattie professionali conseguenti:
 - a) A volontaria mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - b) A volontaria mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali del Contraente;

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3. Per malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Per malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme in quanto compatibili le disposizioni dell'Articolo 12 – Obblighi in caso di sinistro – il Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

C. Personale temporaneo:

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivantegli per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato.

Qualora la garanzia di RCO, di cui alla lettera B) del presente articolo, non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato terzo per morte e lesioni personali.

D. A titolo puramente esemplificativo e non riduttivo la copertura assicurativa comprende la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) Quale committente di lavori e servizi ceduti in appalto e/o subappalto, nonché quale preposto alla custodia, al presidio e/o alla gestione di opere, manufatti, impianti, ecc., tanto di sua proprietà quanto di proprietà di terzi;
- b) Ai sensi del disposto del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; è altresì compresa la responsabilità personale in capo ai dipendenti ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti da tale normativa;
- c) Ai sensi dell' art. 2049 C.C. per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli a motore non di proprietà o in uso all'Assicurato ed utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati, durante lo svolgimento di missioni od incarichi commissionati dal Contraente/Assicurato;
- d) Da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti direttamente dall' Assicurato, per i danni verificatisi durante e dopo lo svolgimento di tali attività;
- e) Dall'attività di gestione e dalla proprietà di condutture e di una rete per la distribuzione idrica, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione ed adeguamento della distribuzione e dei relativi impianti ed allacciamenti;
- f) Per la proprietà e/o conduzione a qualunque titolo di beni mobili ed immobili, acquedotti (dalle opere di captazione comprese, fino al contatore di presa delle singole utenze compreso), fognature (dagli allacciamenti delle singole utenze, inclusi i sifoni intercettori, fino ai recapiti finali compresi), impianti, cantieri, loro pertinenze;
- g) Per la proprietà e/o gestione di una rete di condutture per la distribuzione di gas.

Articolo 18 – Estensioni di garanzia e/o garanzie complementari sempre operanti.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

18.1 proprietà e/o conduzione e/o utenza e/o degli immobili sia propri che occupati, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di strutture mobili, di campi da gioco, da impianti o centri sportivi, piscine, palestre, stadi e loro attrezzature e macchinari, nonché proprietà di ruderi monumentali e non, e di tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri.

La Società rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione ad idonea documentazione depositata presso il Contraente. Per quanto riguarda la manutenzione, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria eseguita direttamente dall'Assicurato. La garanzia non comprende i danni derivanti da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o non eseguiti direttamente in economia.

18.2 proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano o a traino animale;

- 18.3 proprietà, uso, installazione ovunque di cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, insegne e simili;
- 18.4 esercizio di stazioni di rilevamento o di centraline per la registrazione dei dati riguardanti l'inquinamento;
- 18.5 esercizio e/o uso di mezzi e/o macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività, nonché per l'uso di gru e bracci su detti mezzi;
- 18.6 esercizio di parcheggi, autorimesse ed autosilo custoditi; per i danni ai veicoli in consegna o custodia al Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto o da incendio;
- 18.7 esercizio e/o gestione di mense, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente dall'Ente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio di origine del prodotto. L'assicurazione riguarda solamente i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza;
- 18.8 esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, se gestiti direttamente dal Contraente, compresi quelli di affissioni;
- 18.9 organizzazione di gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito dal D.Lgs. 209/2005), ricreative, politiche, religiose, mostre, mercati, esposizioni e fiere di carattere temporaneo, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands e tensostrutture;
- 18.10 mancata od insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento di semafori e di altre strutture concernenti la circolazione stradale, se riguardanti la responsabilità diretta dell'Assicurato;
- 18.11 proprietà, conduzione e manutenzione di strade, ponti, corsi d'acqua, canali;
- 18.12 responsabilità personale dei dipendenti, dei lavoratori parasubordinati, e degli altri lavoratori di cui al D.Lgs n. 276 del 10.09.2003.

La responsabilità civile personale di dipendenti e degli Amministratori del Contraente, nonché dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs n. 276 del 10.09.2003 e dei lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs n. 38/2000, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento della mansioni contrattuali comprese le incombenze dal D.Lgs. 81/2008.

Agli effetti di questa estensione di garanzia ed entro il limite del massimale previsto per la stessa, sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli Amministratori del Contraente, i dipendenti dell'assicurato, i lavoratori parasubordinati così come definiti

all'art. 5 del D.Lgs n. 38/2000, nonché i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003.

18.13 danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: i lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), gli studenti, i borsisti, gli stagisti, gli allievi, i tirocinanti, i volontari, i componenti del Nucleo Volontari Protezione Civile se esistente, i cittadini incaricati di pubblici servizi, ecc. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra indicati per danni involontariamente cagionati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati alla lettera B dell'art. 17) e/o tra di loro, durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Ente.

La garanzia vale per gli infortuni subiti dai soggetti sopra descritti in occasione di lavoro o di servizio escluse le malattie professionali ed unicamente per morte, lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P.

18.14 la committenza per lavori e/o servizi in genere, compreso quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs 81/2008;

18.15 lesioni personali per danni subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all'eventuale assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell'Ente nell'evento dannoso e si tratti di sinistro indennizzabile a termini di polizza;

18.16 premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T. / R.C.O. si estendono ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, non rientranti tra le categorie indicate al precedente articolo 18.13), nei termini seguenti:

a) tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia R.C.O. prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art. 1918 C.C.

b) sono compresi i danni provocati da tali prestatori d'opera a terzi e/o a dipendenti dell'assicurato;

c) la garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi versati dall'assicurato a tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni versate al personale dell'assicurato;

d) in caso di responsabilità fra l'assicurato, il suo personale ed i prestatori d'opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico;

e) ai danni subiti e/o provocati dai prestatori d'opera qui assicurati si applicano le franchigie previste in polizza;

18.17 danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa pari ai massimali assicurati per il mezzo usato, col minimo dei massimali di garanzia più bassi previsti dal D.Lgs. 209/2005 e successivi decreti emanati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

18.18: danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici.

L'assicurazione si intende inoltre estesa ai danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o dal suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite dai fabbricati di proprietà e/o in uso comunque al Contraente o dalle condutture della rete di distribuzione idrica, a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di euro =250.000,00= e con applicazione dello scoperto del 10% per singolo sinistro;

18.19 danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei danni conseguenti ad incendio dei fabbricati e loro contenuto in proprietà e/o uso all'Assicurato. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di euro =500.000,00= e con applicazione dello scoperto del 10% per singolo sinistro;

18.20 danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purchè conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro =300.000,00= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo e con applicazione dello scoperto del 10% per ogni sinistro;

18.21 danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di euro =100.000,00=;

- 18.22 danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate dall'Assicurato sui mezzi stessi;
- 18.23 danni dovuti a franamento o cedimento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive. Tale garanzia è prestata con scoperto 10% ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro =150.000,00=;
- 18.24 danni a condutture, tubazioni sotterranee, tombinature, in conseguenza di scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere. Tale garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro =150.000,00=;
- 18.25 proprietà e/o esercizio e/o manutenzione di parchi, giardini e boschi con alberi di piccolo, medio e/o alto fusto, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, purchè i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con propri dipendenti e mezzi idonei;
- 18.26 responsabilità postuma da installazione: la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore, gestore o riparatore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni agli impianti riparati o mantenuti, da vizio del prodotto, da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati. L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori;
- 18.27 proprietà dell'esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti adibiti a distribuzione del gas non collocati in fabbricati destinati al funzionamento dell'azienda, nonché il rischio derivante da lavori per gli allacciamenti delle utenze alla rete di distribuzione, purché eseguiti in economia. L'assicurazione vale anche per i danni materiali a cose di terzi derivanti da incendio conseguente a fuoriuscita del gas per rotture o guasti improvvisi ed accidentali alle condutture. Non comprende i danni agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzo del gas erogato, nonché quelli conseguenti alla mancata attivazione o interruzione anche temporanea dell'erogazione di gas;
- 18.28 danni cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.

Articolo 19 – Persone considerate "Terzi"

Sono comunque considerati "Terzi", nei confronti dell'Assicurato/Contraente:

- 19.a i professionisti, agenti e rappresentanti, collaboratori e consulenti diversi, lavoratori occasionali, lavoratori stagionali, di cui l'Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte, anche nell'eventualità di una loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione;

- 19.b i titolari e dipendenti di ditte incaricate dell'esecuzione di lavori e/o servizi per conto della Contraente, della manutenzione, pulizia, collaudi e trasporti;
- 19.c appaltatori, sub-appaltatori e loro dipendenti;
- 19.d i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio

Articolo 20 – Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. nei confronti dell'Assicurato/Contraente:

- 20.a il coniuge, i genitori, figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- 20.b quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- 20.c le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 e dei lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000.

Articolo 21 – Massimali di polizza per ogni società assicurata

La garanzia è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del massimale indicato nell'allegata "scheda tecnica" e comunque:

Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi:

Euro 5.100.000,00 per ogni sinistro con il limite di

Euro 5.100.000,00 per ogni persona e di

Euro 5.100.000,00 per danni a cose e/o animali

Massimali di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro:

Euro 5.100.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Euro 2.000.000,00 per ogni persona.

Articolo 22 – Clausola di STOP LOSS e pluralità di Assicurati

Per nessun motivo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore dell'importo di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00).

Il massimale stabilito quale limite di indennizzo deve intendersi a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle Società assicurate per ogni sinistro, per annualità assicurativa.

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale previsto in polizza per singola Società assicurata rappresenta il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società assicuratrice.

Articolo 23 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 23.a derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di veicoli a motore, natanti ed aeromobili, nonché alle persone ed alle cose su di essi trasportate, nonché i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche. Resta fermo quanto previsto all'art. 18.17;
- 23.b alle cose del Contraente o di terzi da lui detenute a qualsiasi titolo in conseguenza di incendio, furto o rapina, fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 18.19;
- 23.c cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazioni, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 18.26;
- 23.d causati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto all'art. 18.5;
- 23.e di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; sono comunque risarcibili i danni da erogazione di acqua alterata, Resta fermo quanto previsto all'art. 18.18;
- 23.f a condutture ed impianti sotterranei in genere, fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 18.24;
- 23.g a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati, fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 18.23;
- 23.h da detenzione od impiego di esplosivo;
- 23.i da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 23.l dovuti a distribuzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- 23.m da inosservanza della legge sulla privacy del 31.12.1997 n. 375;

23.n i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente da asbesto o qualsiasi sostanza contenente asbesto;

23.o danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);

23.p i danni derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:

- Radio e tv;
- Telefonia fissa e mobile;

23.q i danni relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nei o per il settore internet;

Articolo 24 – Relazione sui sinistri

La Società si impegna a fornire semestralmente i dati inerenti l'andamento della polizza in corso (elenco dei sinistri denunciati con indicazione analitica dei liquidati, riservati e senza seguito).

GESTIONE DEL CONTRATTO

La gestione del contratto è affidata al Settore Rischi e Contenzioso del Gruppo Salerno Energia Holding S.p.A., sito in Salerno alla via S. Passaro, 1 – Tel: 089/727579;

Responsabile: dr.ssa Daniela Iannuzzelli - mail: diannuzzelli@salernoenergia.it;

PEC: settorecontenzioso@salernoenergiaspa.it

Il Settore Rischi e Contenzioso provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al predetto Settore il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

La Società comunicherà al Settore Rischi e Contenzioso qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

L'assistenza alla gestione del presente contratto è affidata alla società di Brokeraggio assicurativo **GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL** Via Velia, 15 – 84122 Salerno; Tel. 089 223420 – Fax 089 224540.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che i rapporti inerenti il contratto potranno essere svolti anche tramite la Società GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL, e in particolare:

- Il Broker provvederà ad espletare la propria attività, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. E' pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbano necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici entro 30 giorni dalla loro data di effetto e li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker.

Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dal Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, posta certificata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio della PEC o del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.

La Società

Il Contraente

GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO UNICO
POLIZZA RCT/O
SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL CAPITOLATO

ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi valido per ciascuna società del gruppo:

- Euro 5.100.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
- Euro 5.100.000,00= per ogni persona e di
- Euro 5.100.000,00= per danni a cose e/o animali

Massimali di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro:

- Euro 5.100.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
- Euro 2.000.000,00= per ogni persona

Per nessun motivo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore dell'importo di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00).

Il massimale stabilito quale limite di indennizzo deve intendersi a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle Società assicurate per ogni sinistro, per annualità assicurativa.

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale previsto in polizza per singola Società assicurata rappresenta il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società assicuratrice.

Il premio è convenuto in base agli elementi variabili sotto riportati e viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata dall'offerente. Alla fine di ciascun periodo annuo assicurativo, o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute negli elementi presi come base per il conteggio del premio, esso viene regolato e le differenze attive o passive del premio saranno pagate (rispettivamente dal Contraente o dalla Società assicuratrice) secondo quanto previsto all'Art 4 del Capitolato speciale, fermo il premio minimo assoluto riportato in polizza.



Parametri per il conteggio del premio di polizza:

1) Salerno Energia Holding spa;

Retribuzioni annue preventivate: € 1.151.959,00
 Tasso annuo lordo pro-mille:
 Premio annuo lordo: € 1.151.959,00 x T.a.l. %° = €
 (Il T.a.l. dovrà essere calcolato facendo la media ponderale dei tassi relativi alle varie fasce di dirigenti, impiegati ed operai)

Calcolo del premio di regolazione a fine annualità assicurativa:
 Consuntivo retribuzioni: € x T.a.l. %° = €
 Premio iniziale: €
 Premio di regolazione = (+/-) €

Premio annuo lordo minimo: € (max 75% del premio lordo annuo iniziale)

Parametri indicativi per l'esatta quotazione del rischio:

- 1) Valore della produzione - anno 2015: € 13.151,00
- 2) Franchigia fissa per sinistro, limitatamente ai danni a cose: € 1.000,00

3) Personale suddiviso in:		Retribuzioni lorde annue
Dirigenti	n° 2	€ 232.469,08
Impiegati	n° 26	€ 919.489,92
Operai	n° 00	€ ==
Tot.	n° 28	€ 1.151.959,00

2) Salerno Sistemi spa;

Retribuzioni annue preventivate: € 3.977.825,00




Tasso annuo lordo pro-mille:
 Premio annuo lordo: € 3.977.825,00 x T.a.l. %° = €
 (Il T.a.l. dovrà essere calcolato facendo la media ponderale dei tassi relativi alle varie fasce di dirigenti, impiegati ed operai)

Calcolo del premio di regolazione a fine annualità assicurativa:

Consuntivo retribuzioni: € x T.a.l. %° = €
 Premio iniziale €

Premio di regolazione = (+/-) €

Premio annuo lordo minimo: € (max 75% del premio lordo annuo iniziale)

Parametri indicativi per l'esatta quotazione del rischio:

1) Valore della produzione - anno 2015: € 13.365.471,00

2) Franchigia fissa per sinistro, limitatamente ai danni a cose: € 2.000,00

3) Personale suddiviso in: Retribuzioni lorde annue


Dirigenti	n° 00	€	==	
Impiegati	n° 71	€	2.541.806,80	
Operai	n° 44	€	1.436.018,20	
Tot.	n° 115	€	3.977.825,00	

3) Salerno Energia Vendite spa;

Retribuzioni annue preventivate: € 690.284,00

Tasso annuo lordo pro-mille:

Premio annuo lordo: € 690.284,00 x T.a.l. %° = €




(Il T.a.l. dovrà essere calcolato facendo la media ponderale dei tassi relativi alle varie fasce di dirigenti, impiegati ed operai)

Calcolo del premio di regolazione a fine annualità assicurativa:

Consuntivo retribuzioni:	€	x T.a.l.%° =	€
Premio iniziale	€		€
		= (+/-)	€

Premio annuo lordo minimo: € (max 75% del premio lordo annuo iniziale)

Parametri indicativi per l'esatta quotazione del rischio:

1) Valore della produzione - anno 2015: € 35.149.252,00

2) Franchigia fissa per sinistro, limitatamente ai danni a cose: € 1.000,00

3) Personale suddiviso in: Retribuzioni lorde annue

Dirigenti	n° 00	€ ==	
Impiegati	n° 00	€ ==	
Operai	n° 20	€ 690.284,00	
Tot.		€ 690.284,00	

4) Salerno Energia Distribuzione spa;

Retribuzioni annue preventivate: € 1.581.876,00

Tasso annuo lordo pro-mille:

Premio annuo lordo: € 1.581.876,00 x T.a.l. %° = €

(Il T.a.l. dovrà essere calcolato facendo la media ponderale dei tassi relativi alle varie fasce di dirigenti, impiegati ed operai)




Calcolo del premio di regolazione a fine annualità assicurativa:

Consuntivo retribuzioni:	€	x T.a.l.%° =	€
Premio iniziale			€
Premio di regolazione		= (+/-)	€

Premio annuo lordo minimo: € (max 75% del premio lordo annuo iniziale)

Parametri indicativi per l'esatta quotazione del rischio:

1) Valore della produzione - anno 2015: € 497.004,00

2) Franchigia fissa per sinistro, limitatamente ai danni a cose: € 1.000,00

3) Personale suddiviso in:

	Retribuzioni lorde annue
Dirigenti n° 02	€ 190.569,27
Impiegati n° 17	€ 565.536,88
Operai n° 22	€ 825.769,85
Tot. n° 41	€ 1.581.876,00

5) Sinergia surli;

Retribuzioni annue preventivate: € 550.368,00

Tasso annuo lordo pro-mille:

Premio annuo lordo: € 550.368,00 x T.a.l. %° = €

(Il T.a.l. dovrà essere calcolato facendo la media ponderale dei tassi relativi alle varie fasce di dirigenti, impiegati ed operai)

Calcolo del premio di regolazione a fine annualità assicurativa:




Consuntivo retribuzioni: € x T.a.l.%° = €
 Premio iniziale €
 Premio di regolazione = (+/-) €
 Premio annuo lordo minimo: € (max 75% del premio lordo annuo iniziale)

Parametri indicativi per l'esatta parametrizzazione del rischio:

- 1) Valore della produzione - anno 2015: € 1.890.457,00
 2) Franchigia fissa per sinistro, limitatamente ai danni a cose: € 1.000,00

3) Personale suddiviso in:		Retribuzioni lorde annue
Dirigenti	n° 00	€ ==
Impiegati	n° 23	€ 383.012,09
Operai	n° 05	€ 167.355,91
Tot.	n° 28	€ 550.368,00

6) Metanauto Service srl;

Retribuzioni annue preventivate: € 550.368,00
 Tasso annuo lordo pro-mille:
 Premio annuo lordo: € 550.368,00 x T.a.l. %° = €
 (Il T.a.l. dovrà essere calcolato facendo la media ponderale dei tassi relativi alle varie fasce di dirigenti, impiegati ed operai)

Calcolo del premio di regolazione a fine annualità assicurativa:

Consuntivo retribuzioni: € x T.a.l.%° = €

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Premio iniziale €

Premio di regolazione = (+/-) €

Premio annuo lordo minimo: € (max 75% del premio lordo annuo iniziale)

Parametri indicativi per l' esatta parametrizzazione del rischio:

1) Valore della produzione - anno 2015: € 1.166.261,00

2) Franchigia fissa per sinistro, limitatamente ai danni a cose: € 1.000,00

3) Personale suddiviso in: Retribuzioni lorde annue

Dirigenti n° 00 € ==

Impiegati n° 00 € ==

Operai n° 00 € ==

Tot. n° €

